



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 34 del 08/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione imposta di registrazione sentenza n. 1914/2015 del 21.12.2015 – Giudizio Corte di Appello di Catania n. 324/2015 R.G. Signora Vella Maria Josè / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con sentenza n. 1914/2015 del 21.12.2015, la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 92/2015, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 570/2100 del Tribunale di Ragusa, condannando la signora Vella Maria Josè al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che in data 28/01/2019, pr. 11364, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione / Roma, ha trasmesso la cartella di pagamento n. 097 2019 00275633 84 001 con la quale viene richiesta la somma di €. 294,07, relativa alla registrazione atti giudiziari 2015 per somme iscritte a ruolo n. 2018/004978, reso esecutivo in data 29.11.2018, e relativo alla sentenza n. 1914/2015.

ATTESO che le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono dovuti in solido tra le parti in causa, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge; sarà cura dell'ufficio, con separato provvedimento, di richiedere alla signora Vella Maria Josè l'importo pagato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione / Roma, alla conclusione del giudizio instaurato avanti la Corte di Cassazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 294,07;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte e qui integralmente richiamate nel suo contenuto:

1.di impegnare in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione / Roma, la somma di €. 294,07, imputandola al capitolo 1230, Bil. 2019, cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019 scadenza impegno 31 dicembre 2019;

2.liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 1914/2015 del 21.12.2015 nel giudizio iscritto al n. 324/2015 della Corte di Appello di Catania, la somma di €. 294,07;

3.di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento utilizzando l'apposito modello RAV inviato, unitamente alla cartella di pagamento n. 097 2019 00275633 84 001, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione / Roma, per imposta di registrazione di sentenza;

4.dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”, del D.lgs. 267/00;

5.dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6.di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso e quindi entro il 28/03/2019;

Ragusa, 08/03/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale